



Direzione Generale

**DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 53 del 08/08/2025

**Oggetto: Modifica della disposizione del Direttore Generale n. 5 del 12/04/2007 e ss.mm. e ii. limitatamente alle procedure per il rilascio delle ordinanze TSO e ASO – Modifica della disposizione del Direttore Generale n. 56 del 31/07/2023, limitatamente al Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio – Revoca della disposizione del Direttore Generale n. 13 del 24/05/2016 e conseguente modifica della disposizione del Direttore Generale n. 35 del 07/10/2019**



## Il Direttore Generale

### Premesso che

il trattamento sanitario obbligatorio è regolato dalla L. 833 del 23/12/1978, agli artt. 33,34 e 35. A norma del citato art. 35 “*Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenzia ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all’articolo 34, quarto comma, corredata dalla proposta medica motivata di cui all’articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune*”;

l’art. 17 del Testo Unico degli Enti locali, D.Lgs. 267/2000, rubricato “Circoscrizioni di decentramento comunale”, al comma 5, prevede, per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti la possibilità di istituire particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, demandando alla fonte statutaria anche la determinazione degli “*organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione*”;

al medesimo comma si prevede, inoltre, che: “*Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria*”;

l’art. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni locali:

“*definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive*” ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

- a) *funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si precede a specifica verifica e ad eventuale revisione;*
- b) *ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell’articolo 5, comma 2;*
- c) *collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;*
- d) *garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso (...);*

### Considerato che

il vigente sistema di decentramento del Comune di Napoli trae la propria fonte nel Titolo VIII dello Statuto del Comune di Napoli, rubricato “Decentramento”;

con deliberazione consiliare n. 13 del 09/02/2005 recante “*Art.17, comma 5, del T.U. 28.8.2000, n.267. Revisione territoriale delle Circoscrizioni finalizzata alla istituzione di nuove forme di autonomia. Modifica dell’art.1 del Regolamento delle Circoscrizioni?*” è stato dato avvio alla riforma del decentramento;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005, modificato con successive deliberazioni consiliari n. 20/2006 e n. 47/2006, è stato approvato il Regolamento delle Municipalità;

con disposizione del Direttore Generale n. 5 del 12/04/2007 è stata approvata l’articolazione interna delle Municipalità con la contestuale attribuzione delle relative funzioni;

in particolare, al punto y) della declaratoria delle funzioni attribuite al Servizio Municipale Attività Sociali ed Educative, si legge: *Predisposizione degli atti per le ordinanze sindacali di trattamento sanitario obbligatorio (e loro rilascio se appositamente delegati dal Sindaco)*;



con decreto sindacale DESIN/2022/0000395 del 05/08/2022 è stata conferita all'Assessore alla Salute e al Verde la delega al TSO;

**Considerato, altresì, che**

con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023 è stato dato avvio al processo di riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente, in conformità con quanto previsto dal Documento Unico di Programmazione 2023/2025, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23 marzo 2023;

ai sensi della sopra richiamata deliberazione di G.C. n. 185/2023, è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e il nuovo Organigramma dell'Ente;

al punto 3) del deliberato si è dato mandato al Direttore Generale di procedere alla definizione dell'articolazione di dettaglio della macrostruttura dell'Ente, attraverso l'individuazione dei Servizi interni alle Aree, favorendo l'efficace transizione delle funzioni dalle precedenti alle nuove strutture organizzative;

con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19/06/2023 si è proceduto alla “*Definizione dell'articolazione della macrostruttura dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo organigramma del Comune di Napoli*

con Disposizione del Direttore Generale n. 18 del 21/06/2023 è stato definito il nuovo sistema di codifica delle strutture organizzative di livello dirigenziale, attribuendo alle stesse i relativi codici identificativi;

in particolare, con la citata disposizione n. 17/2023 si è provveduto alla seguente articolazione dell'Area Ambiente:

**Area Ambiente**

- Servizio Igiene della città
- Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio
- Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani
- Servizio Verde Pubblico
- Servizio Cimiteri Cittadini

con disposizione del Direttore Generale n. 056 del 31/07/2023 sono state attribuite le funzioni all'Area Ambiente;

**Rilevato che**

la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 76/2025 del 05/05/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 04/06/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), introducendo nuovi adempimenti a carico degli enti interessati al procedimento di attuazione del trattamento sanitario obbligatorio, con alcuni importanti risvolti per detti Enti, anche sotto il profilo organizzativo;

con nota prot. PG/2025/520420 del 10/06/2025 l'Ufficio di Presidenza del Tribunale ordinario di Napoli ha inviato ai Sindaci dei Comuni e ai rappresentanti delle ASL del circondario del Tribunale di Napoli le *Linee Guida per gli adempimenti organizzativi necessari a seguito della richiamata sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale*;

con nota prot. PG/2025/539192 del 16/06/2025 l'Ufficio di Presidenza del Tribunale ordinario di Napoli ha inviato ai Sindaci dei Comuni del proprio circondario indicazioni circa gli orari di ricezione delle predette ordinanze alla competente cancelleria chiarendo che le stesse dovranno pervenire tra le 9:00 e le 11:00 dal lunedì al venerdì, e tra le 9:00 e le 12:00 del sabato o comunque dei giorni prefestivi;

**Tenuto conto che**

occorre integrare la procedura per il rilascio delle ordinanze di TSO con le nuove fasi procedurali previste a garanzia del destinatario;



dall'analisi complessiva del processo inerente alle procedure per il rilascio delle ordinanze TSO e ASO, è emersa l'esigenza di riordino dell'intera procedura interna, in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, che può essere soddisfatta accentrandone in un'unica struttura il procedimento, onde consentire una maggiore organicità delle attività da porre in essere;

la sopra richiamata disposizione del Direttore Generale n. 056 del 31/07/2023, al punto 21 della declaratoria delle funzioni del Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio, attribuisce allo stesso il “*Supporto al Sindaco quale autorità sanitaria locale*”;

il procedimento di rilascio delle ordinanze sindacali di TSO e ASO si collocano agevolmente nell'ambito delle funzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale;

**Tenuto conto, altresì, che**

con disposizione del Direttore Generale n. 13 del 24/05/2016 è stata disciplinata la *Individuazione del personale addetto agli interventi di Trattamento Sanitario Obbligatorio da svolgersi in regime di reperibilità*, attribuendo al Servizio Protezione Civile il coordinamento e collegamento delle attività da svolgersi per gli adempimenti connessi alla redazione dei provvedimenti relativi ai T.S.O., attribuendo allo stesso il compito di individuare ulteriore personale, destinato ad integrare il contingente messo a disposizione dai Servizi di Municipalità, ferma restando in capo alle Direzioni di Municipalità la funzione relativa agli adempimenti per TSO, svolta nell'ambito dei Servizi di Stato Civile delle rispettive competenze territoriali;

con disposizione del Direttore Generale n. 35 del 07/10/2019 è stato approvato il “Riallineamento ed integrazione delle Aree di pronto intervento per l'attivazione della reperibilità a seguito della riforma della macrostruttura dell'Ente”, con cui si attribuisce al Servizio Protezione Civile e alle Municipalità (2 dipendenti – 1 per Municipalità e 1 per Servizio Protezione Civile) l'emissione dei provvedimenti di Trattamento Sanitario Obbligatorio nei casi previsti dalla legge 13 maggio 1978, n. 180 e successive integrazioni;

con “Regolamento sulla Disciplina del Servizio di Reperibilità di Protezione Civile” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 13/03/2020, all'art. 3 recante “servizi, contingenti di personale e funzioni attribuite alle aree di pronto intervento per i servizi in reperibilità” precisa che *le aree di pronto intervento ed i contingenti di personale che giornalmente possono essere messi in reperibilità sono:*

(...) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE e MUNICIPALITÀ per emissione T.S.O. – (2 dipendenti – 1 dipendente per Municipalità e 1 dipendente del Servizio Protezione Civile).

**Ritenuto**, pertanto, necessario intervenire nella ridefinizione della procedura di rilascio delle ordinanze sindacali di T.S.O. al fine di realizzare una diversa distribuzione delle competenze tra le strutture dell'Ente a vario titolo coinvolte nel procedimento, onde assicurare una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

di poter inserire nell'ambito delle funzioni attribuite al Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio la specifica funzione di “gestione degli adempimenti propedeutici al rilascio delle ordinanze sindacali di TSO e ASO”;

di poter revocare la disposizione del Direttore Generale n. 13 del 24/05/2016 recante “Individuazione del personale addetto agli interventi di Trattamento Sanitario Obbligatorio da svolgersi in regime di reperibilità”;

di poter modificare la disposizione del Direttore Generale n. 35 del 07/10/2019 con cui è stato approvato il “Riallineamento ed integrazione delle Aree di pronto intervento per l'attivazione della reperibilità a seguito della riforma della macrostruttura dell'Ente”, nella parte in cui si attribuisce al Servizio Protezione Civile e alle Municipalità (2 dipendenti – 1 per Municipalità e 1 per Servizio Protezione Civile) l'emissione dei provvedimenti di Trattamento Sanitario Obbligatorio nei casi previsti dalla legge 13 maggio 1978, n. 180 e successive integrazioni;

**Attestata** la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 e degli art. 13 co. 1, lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni” approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;

**Attestato** che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co. 41, della Legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Na -



poli adottato dall’Ente con Deliberazione di G.C. n. 69 del 01/03/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da impedire l’adozione del presente provvedimento;

**Attestato** che i dati personali ivi presenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy;

**Visti** gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025-27, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

**Attestato** che il presente provvedimento sarà soggetto alle modalità e agli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa;

per i motivi esposti in premessa,

#### DISPONE

1. Modificare la disposizione del Direttore Generale n. 5 del 12/04/2007, mediante la soppressione del punto y) della declaratoria delle funzioni attribuite al Servizio Municipale Attività Sociali ed Educative, recante: *Predisposizione degli atti per le ordinanze sindacali di trattamento sanitario obbligatorio (e loro rilascio se appositamente delegati dal Sindaco)*;
2. Attribuire la funzione “*gestione degli adempimenti propedeutici al rilascio delle ordinanze sindacali di TSO e ASO*” al Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio;
3. Stabilire che la procedura di rilascio delle ordinanze di TSO, per le competenze del Comune, sarà articolata nel seguente modo:
  - a) La predisposizione dell’ordinanza di TSO avverrà a cura del Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio;
  - b) Successivamente alla sottoscrizione dell’ordinanza di TSO, il Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio provvederà agli adempimenti relativi alla protocollazione/repertoriazione della stessa;
  - c) Il Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio provvederà all’invio, tramite protocollo informatico, dell’ordinanza alla Polizia Locale per i successivi adempimenti, corredata della documentazione dell’ASL (richiesta del medico e convalida);
  - d) Il Servizio Polizia Locale provvederà alla comunicazione dell’ordinanza al destinatario o suo legale rappresentante;
  - e) Effettuata la comunicazione al destinatario, il Servizio Polizia Locale provvederà al deposito dell’ordinanza, corredata della documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione al destinatario e delle certificazioni dell’ASL, presso la cancelleria della prima sezione civile – ufficio del giudice tutelare del Tribunale di Napoli tramite il Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, previa registrazione al PCT (piattaforma del processo telematico), per la relativa convalida;
  - f) La Polizia Locale, ricevuto il provvedimento di convalida via pec dal Tribunale di Napoli, provvederà alla notifica dello stesso al destinatario o suo legale rappresentante;
  - g) Al termine del processo, la Polizia Locale provvederà ad inviare copia del provvedimento di convalida e dell’avvenuta notifica al Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio onde consentire la chiusura del procedimento.
4. Precisare che il Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio svolgerà un’attività di raccordo, coordinamento e monitoraggio dell’intera procedura;
5. Revocare la disposizione del Direttore Generale n. 13 del 24/05/2016 recante “Individuazione del personale addetto agli interventi di Trattamento Sanitario Obbligatorio da svolgersi in regime di reperibilità”;



6. Modificare la disposizione del Direttore Generale n. 35 del 07/10/2019 con cui è stato approvato il “Riallineamento ed integrazione delle Aree di pronto intervento per l'attivazione della reperibilità a seguito della riforma della macrostruttura dell'Ente”, nella parte in cui si attribuisce al Servizio Protezione Civile e alle Municipalità (2 dipendenti – 1 per Municipalità e 1 per Servizio Protezione Civile) l'emissione dei provvedimenti di Trattamento Sanitario Obbligatorio nei casi previsti dalla legge 13 maggio 1978, n. 180 e successive integrazioni;
7. Dare atto che la prestazione in reperibilità venga svolta dal Servizio competente in materia alla luce della ridefinizione della procedura di rilascio delle ordinanze di T.S.O.;
8. Dare mandato al Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio di definire le modalità attuative della presente disposizione, anche attraverso l'interlocuzione con i soggetti interni ed esterni all'Amministrazione coinvolti nella procedura;
9. Stabilire che le disposizioni impartite col presente atto entreranno in vigore a decorrere dal 01 ottobre 2025.

Copia del presente provvedimento viene inviata per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:

- al Sindaco*
- al Vicesindaco*
- agli Assessori*
- al Segretario Generale*
- al Capo di Gabinetto*
- ai Responsabili di Area e, per il loro tramite, a tutti i Dirigenti*
- ai Direttori di Municipalità*
- ai Responsabili delle U.O.A.*
- al Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio*
- al Servizio Protezione Civile*
- al Servizio Polizia Locale*

sottoscritta digitalmente da  
**Il Direttore Generale**  
Pasquale Granata

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*